



Venerdì 28/02/2025

Bilanci 2024 delle Srl: termini e scadenze

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

E' ormai partita la campagna per la redazione, approvazione e deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l'anno solare.

Ripercorriamo gli articoli del codice civile e cerchiamo di comprendere termini e scadenze.

In base all'art. 2423 Codice Civile

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

In base all'art. 2428 Codice Civile

Il bilancio deve essere corredata da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

In base all'art. 2429 Codice Civile

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Queste sono le regole per le società di maggiori dimensioni. Ci sono facilitazioni relative alla redazione del bilancio dell'esercizio, per le società che restano all'interno di parametri fissati.

In base all'art. 2435 bis Codice Civile

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;



-
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unitÀ .

Nel bilancio in forma abbreviata

- lo stato patrimoniale comprende solo alcune voci - nel conto economico alcune voci possono essere tra loro raggruppate- le informazioni riportate nella nota integrativa sono inferiori rispetto al bilancio ordinario- se le società forniscono nella nota integrativa alcune informazioni richieste dall'articolo 2428 c.c., sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

In base all'art. 2435 ter Codice Civile

Sono previste ulteriori agevolazioni nella redazione del bilancio di esercizio per le micro-imprese.

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unitÀ

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- del rendiconto finanziario
- della nota integrativa
- della relazione sulla gestione

con la necessità di integrare alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale.

Â

Passiamo quindi alle norme specifiche per le società a responsabilità limitata

In base all'art. 2478 bis Codice Civile il bilancio delle società a responsabilità limitata Â

- deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le società per azioni (di cui alla sezione IX, del capo V articoli dal 2423 al 2435 ter C.C.)
- È presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
- esiste la possibilità di un maggior termine di presentazione ai soci nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364(1)Â
- entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato



In base allâ€™art. 2479 bis Codice CivileÂ

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione Ã“ effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Dalla lettura di queste norme, si evince che il bilancio di esercizio Ã“ il risultato di un processo a cui partecipano i diversi organi dellâ€™impresa:

- gli amministratori che lo redigono (se vi Ã“ un Consiglio di Amministrazione lo stesso deve approvare il progetto di bilancio, con tutti i relativi documenti, da presentare allâ€™assemblea dei soci)- il collegio sindacale o il sindaco unico e/o il collegio dei revisori legali o il revisore unico che lo controllano e redigono la propria relazione- lâ€™assemblea dei soci che lo approva, con apposito verbale

La formazione del bilancio di esercizio avviene attraverso le seguenti fasi:

- redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se richiesta) da parte dellâ€™organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione)

- convocazione dellâ€™assemblea dei soci per lâ€™approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dellâ€™esercizio (o entro 180 giorni se previsto dallo statuto, per esigenze particolari)

- trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione allâ€™organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale (se esistenti) - almeno 30 giorni prima dellâ€™assemblea convocata per lâ€™approvazione

- redazione della relazione al bilancio da parte del collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente) e invio allâ€™organo amministrativo - almeno 15 giorni prima dellâ€™assemblea dei soci

- deposito di tutti i documenti presso la sede sociale affinchÃ© i soci possano prendere visione della documentazione depositata, durante i 15 giorni che precedono lâ€™assemblea

- approvazione del progetto di bilancio da parte dellâ€™assemblea dei sociÂ

- deposito del bilancio approvato, con tutti i documenti a corredo - entro 30 giorni dallâ€™approvazione -presso il Registro Imprese:

- verbale di approvazione dellâ€™assemblea dei soci

- relazione degli amministratori

- relazione degli organi di controllo (sindaci e/o revisori)



- se la delibera di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci stabilisce la distribuzione degli utili ai soci, deve essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di approvazione.

Â

Il decreto Milleproroghe(2)Â ha esteso l'applicabilitÃ delle norme sullo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali che verranno tenute entro il 31 dicembre 2025, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Questo a condizioni che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Â

Riepiloghiamo pertanto i termini di approvazione e deposito del bilancio chiuso al 31.12.2024

Soggetto

Adempimento

Termine stabilito

Termine 2025

Organo amministrativo

Predisposizione progetto di bilancioÂ

Almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei soci



30 marzo 2025
(30/05/2025 se in deroga)

Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legaleÂ

Ricezione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei soci

30 marzo 2025
(30/05/2025 se in deroga)

Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legaleÂ

Relazione sul bilancio

Almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci

15 aprile 2025
(14/06/2025 se in deroga)

Organo amministrativo

Deposito presso la sede della società del bilancio e allegati

Almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci

15 aprile 2025
(14/06/2025 se in deroga)



Organo amministrativo

Convocazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio tramite raccomandata o con mezzi che consentano di avere la prova di ricevimento

Almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea

22 aprile 2025Â
(21/06/2025Â se in deroga)

Assemblea dei soci

Approvazione del bilancioÂ

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni se deroga)

30 aprile 2025Â
(29 giugno 2025 se in deroga)

Organo amministrativo

Deposito bilancio e allegati

Entro 30 giorni dalla approvazione

30 maggio 2025
(29/07/2025 se in deroga) se approvati lâ€™ultimo giorno



Organo amministrativo

Registrazione delibera di distribuzione degli utili

Entro 30 giorni dalla approvazione

30 maggio 2025
(29/07/2025 se in deroga) se approvati lâ€™ultimo giorno

OccorrerÃ quindi che siano aggiornati i libri sociali:

- Libro delle decisioni dei sociÂ
- Libro delle decisioni degli amministratoriÂ
- Libro delle decisioni del collegio sindacale
- Libro inventariÂ

Note:(1) Art. 2364 co. 2 c.c. - L'assemblea ordinaria deve essere convocata, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto puÃ² prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di societÃ tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societÃ ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.(2) Legge 21 febbraio 2025, n.15 di conversione del Decreto-Legge 202/2024 in G.U. n. 45 del 24.02.2025.

Tra i tools in tema di bilancio pubblicati sul nostro sito internet vi segnaliamo:

- CHECK LIST BILANCIO 2024: operazioni di controllo e verifica
- Imposte anticipate e differite per bilanci al 31.12.2024
- CREDITI DEBITI: valutazione costo ammortizzato 2025 (esercizio 2024)
- QuickBilan 2025: guida alla costruzione del bilancio 2024



- Analisi di bilancio
- Analisi di bilancio "in corso"
- Report Centrale rischi Banca d'Italia
- Rating MCC on demand
- Excel Leasing
- Easy Leasing

Â